

## ALLEGATO 6 – SCHEMA ACCORDO QUADRO

***Procedura negoziata d'urgenza in n. 9 lotti per l'affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2288***

### TRA

La Consip S.p.A. (di seguito anche solo Consip), con sede in Roma, Via Isonzo n.19/E, P. IVA 05359681003, nella persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, quale Soggetto Attuatore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (di seguito, anche solo Dipartimento), con sede in Roma, in via Ulpiano 11, C.F. 97018720587

### E

la Società ....., con sede legale in ....., Via ....., capitale sociale Euro ....., =, iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P.IVA e C.F. ...., domiciliata ai fini del presente atto in ....., Via ....., in persona del ....., (di seguito, per brevità, anche il **"Fornitore"**);

### VISTO

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le ordinanze del 25 e 30 gennaio 2020 del Ministero della Salute;
- l'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
- il decreto n. 666 del 2 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; e
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

### PREMESSO CHE

- la Consip, quale soggetto attuatore, ha indetto, in virtù della determina a contrarre del 19/03/2020 la procedura negoziata d'urgenza in n. 9 lotti per l'affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di mascherine, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19";

---

Classificazione del documento: Consip Public

***Procedura negoziata d'urgenza in n. 9 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di mascherine, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2288***

- è previsto che risulteranno aggiudicatari di ciascun Lotto, gli operatori economici presenti nella relativa graduatoria fino al raggiungimento del quantitativo massimo secondo le modalità specificate nella Lettera di invito e in ragione del prezzo offerto;
- ciascun Fornitore verrà attivato sulla base delle Richieste di Fornitura inviate dal Dipartimento (quale Punto ordinante) alla Consip, contenenti tra l'altro: struttura beneficiaria destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore dell'esecuzione della struttura beneficiaria (nominativi e riferimenti), eventuali costi da rischi da interferenza ed eventuali ulteriori elementi necessari per l'emissione degli Ordinativi;
- il/i Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, pertanto, è risultato aggiudicatario della procedura negoziata di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi all'esecuzione dell'Accordo nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nella Lettera di Invito, nel presente Accordo Quadro, nel modello dell'ODF (di seguito anche solo OdF), nell'Offerta economica, nel Capitolato Tecnico, unitamente ad Allegati, nonché nel provvedimento di aggiudicazione, denominati, nella loro interezza, *"Documentazione della procedura"*;
- Consip, quindi, sulla base delle Richieste di Fornitura rappresentanti il fabbisogno delle Amministrazioni Beneficiarie, invierà uno o più ODF al Fornitore presente nella graduatoria, nel rispetto dell'ordine previsto nella stessa, che dovrà eseguire sulla base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il dettaglio specificato nel presente Accordo;
- il Fornitore con la firma del presente Accordo Quadro dichiara che quanto risulta dalla Documentazione della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti sia nei confronti della Consip, che acquista i beni in favore delle Amministrazioni, sia nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie;
- le clausole dell'Accordo Quadro integrano quelle già espresse in sede di Capitolato Tecnico e si applicano ai rapporti scaturenti dall'aggiudicazione del Lotto n. \_\_\_\_, salvo espresse specifiche discipline applicabili;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ovvero si impegna a produrla entro i termini espressi nel provvedimento di aggiudicazione, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, e, per effetto, la risoluzione del rapporto;
- il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nella parte di cui sopra e nella restante parte del presente atto nonché tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

#### **ARTICOLO 2 -DEFINIZIONI**

Oltre alle definizioni contenute nel par. 1.1. del Capitolato Tecnico, ai fini del presente Accordo si stabilisce quanto segue:

- i) **Accordo Quadro (AQ):** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di Fornitura da affidare per tutta la durata dello stesso;
- ii) **Amministrazione/i Beneficiaria/e:** la struttura sanitaria che manifesta il fabbisogno al Dipartimento della Protezione Civile mediante Richiesta di Fornitura, nella tipologia e quantità espressa nella Richiesta di fornitura medesima, a seguito di Ordinativo di Fornitura emesso da Consip;
- iii) **Dipartimento:** il Dipartimento della Protezione Civile;
- iv) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario della procedura in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'AQ e si impegna a seguire i singoli Contratti di Fornitura;
- v) **Ordinativo di Fornitura (ODF):** il documento inviato da Consip al Fornitore con il quale affida la fornitura oggetto del presente AQ;
- vi) **Contratto/i di Fornitura:** il contratto, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente AQ, che si perfeziona nella data (compresi sabato, domenica e festivi) di ricezione dell'ODF da parte del Fornitore;
- vii) **prodotto/i:** DPI, apparecchiatura/e, antisettici-disinfettanti, dispositivi e servizi connessi e quant'altro indicato nel Capitolato;
- viii) **Data di accettazione della Fornitura:** la data del verbale di verifica di conformità dei Prodotti che verrà redatto da ciascuna Amministrazione Beneficiaria in contraddittorio con il Fornitore, attestante l'esito positivo, salvo diverso AQ tra l'Amministrazione Beneficiaria e il Fornitore.

### ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente AQ è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanza di seguito indicati:
  - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
  - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato
  - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016
  - d) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
  - e) dal dl 9 aprile n. 2008, n.81;
  - f) dal patto di integrità;
  - g) ove applicabili, dalle linee Guida A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - h) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - i) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

- j) dalle OCDPC n. 630/2020 e 639/2020 e gli atti nelle stesse richiamate, nonché il decreto n. 666 del 2 marzo 2020, il dl n 9/2020 e il dl 18/2020.
2. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente AQ e nel relativo Capitolato Tecnico, prevarranno le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
  3. Le clausole dell'AQ e degli ODF sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **ARTICOLO 4 - OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, UTILIZZAZIONE E RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

1. Per la disciplina di dettaglio dell'oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso nel Capitolato Tecnico per il Lotto in oggetto.
2. L'importo massimo del presente AQ relativo al presente Lotto è di Euro .....
3. E' fatta salva la facoltà di Consip di procedere alla modifica del presente AQ durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016, così come derogato dalla normativa speciale di cui in premessa.
4. L'utilizzo del presente AQ avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito anche "Sistema"). L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, allegato all'AQ, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente.
5. Consip, abilitata al Sistema, utilizza l'Accordo Quadro mediante ODF. L'ODF consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero, generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Dipartimento (Punto Ordinate) e sottoscritto digitalmente; le Parti, nel corso di durata dell'Accordo, potranno concordare anche altre modalità invio dell'ODF.
6. è designato quale **Responsabile del procedimento**, il Dott. \_\_\_\_\_ e quale **Direttore dell'Esecuzione** il Dott. \_\_\_\_\_ con i compiti dettagliati nel Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore nomina quale **Responsabile della Fornitura**, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e referente nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Beneficiarie, il Sig. ....
8. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Consip e dell'Amministrazione Beneficiaria per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione Beneficiaria.
9. La Consip e/o l'Amministrazione Beneficiaria si riservano, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della

Fornitura, fermo restando il diritto di Consip di chiedere eventuale risarcimento del danno.

10. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip e all'Amministrazione Beneficiaria non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica
11. Le Amministrazioni Beneficiarie dei prodotti oggetto del/degli ODF dovranno nominare il Direttore dell'esecuzione.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

1. La durata dell'AQ coincide con la **durata del periodo emergenziale**, attualmente fissato fino al **31 luglio 2020**, salvo eventuali proroghe dello stesso, a condizione che, alla scadenza del termine, non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente art. 4, comma 2, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata dell'AQ si intende il termine entro il quale le Consip potrà inviare al Fornitore ODF. L'AQ si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto; di conseguenza non verranno emessi ulteriori ODF, salvo incremento dei quantitativi medesimi. Il presente AQ, anche in caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ODF, e quindi dei Contratti di Fornitura, per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.
3. in caso di mancata utilizzazione dell'AQ da parte di Consip nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.
4. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Consip ha la facoltà di revocare l'ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dello stesso.
5. Per ogni lotto, il Contratto di Fornitura, derivante dall'ODF accettato, avrà termine con l'esaurimento del relativo quantitativo.
6. Resta fermo che potrà essere richiesto da Consip un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 6 -OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel capitolato tecnico, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico
2. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ODF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a

predisporre e trasmettere alla Consip, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.

3. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Consip e all'Amministrazione Beneficiaria, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'AQ e dei singoli ODF; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati negli ODF;
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
5. Resta fermo il diritto di Consip di risolvere l'AQ in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più ODF.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
3. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. Il Fornitore si adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessarie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori, impegnandosi a fornire, su richiesta di Consip, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati e manlevando e tenendo indenne la Consip e l'Amministrazione Beneficiaria.
4. In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva Consip procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 e 6 D. Lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 8 - ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente AQ, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
2. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata dell'AQ e degli Ordinati di fornitura inviati dalla Consip di:
  - a) comunicare alla Consip medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

- b) comunicare alla Consip medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

#### **ARTICOLO 9 - CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE**

1. La consegna, la verifica di conformità e l'accettazione della fornitura oggetto del presente AQ dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.
2. Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "*Data di Accettazione della Fornitura*". Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
3. Su richiesta del Fornitore, Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

#### **ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Per la disciplina sui corrispettivi e sulle modalità di pagamento si rimanda a quanto espresso al par. 5.2.2 del Capitolato Tecnico, oltre a quanto espresso in sede di Offerta Economica da parte del Fornitore e alla disciplina di seguito riportata.
2. Resta inteso che Consip paga i corrispettivi negli importi indicati negli ODF, successivamente alla verifica di conformità effettuata dall'Amministrazione Beneficiaria, previo esito positivo dei controlli di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 (compreso quindi DURC). A tal fine il Fornitore dovrà allegare alla fattura che sarà inviata alla Consip, anche il Verbale di Verifica di Conformità e il Documento di Trasporto della fornitura.
3. Rimane fermo che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 630/2020, il pagamento è condizionato all'esito positivo dei controlli circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016; qualora a seguito del controllo il Fornitore sia risultato privo dei predetti requisiti la Consip procederà a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La Consip in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.
4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
5. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

6. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
7. Resta salvo quanto previsto nella documentazione della procedura circa applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.
8. Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI.
9. L'importo corrisposto per ciascuna fattura, da parte della Consip che ha emesso l'ODF, sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato, solo al termine del presente AQ e dell'esecuzione di tutti i gli ODF dopo l'approvazione della Verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
11. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
12. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate alla Consip che ha emesso il relativo ODF, dovranno riportare in evidenza le informazioni contenute nell'allegato "Fatturazione Elettronica" che Consip invierà all'atto dell'emissione del singolo ODF. Le fatture dovranno essere emesse singolarmente per ogni allegato "Fatturazione Elettronica" inviato. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate da Consip.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002. Consip, come già espresso in sede di Capitolato tecnico, procederà al pagamento entro 30 gg. dalla data ricevimento fattura.
14. Il bonifico, previo accertamento della Consip di tutta la documentazione di cui al precedente comma 2, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicato dal fornitore. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
15. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente AQ e dell'ODF, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato a Consip.



16. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
17. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, così come derogato dall'Ordinanza n. 630/2020 e s.m.i., il Fornitore può richiedere all'atto della stipula un'anticipazione del prezzo del contratto pari al \_\_\_\_\_ (**INSERIRE VALORE CHE DEVE ESSERE DA UN MINIMO DEL IL 20% E IL MAS-SIMO DEL 50%**) per cento del valore del Contratto stesso. L'anticipazione verrà corrisposta solo al rilascio della garanzia.
18. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore di Consip, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo le tempistiche di consegna di fornitura stabilite dalla Protezione Civile.
19. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato sulla base dei fabbisogni individuati dal Dipartimento della Protezione Civile, nonché in caso di esito negativo dei controlli. In ogni caso rimane fermo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA**

1. L'Amministrazione beneficiaria, qualora ricorrano i presupposti e sulla base di quanto emerso in fase di Richieste di fornitura inviate dal Dipartimento alla Consip, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'ODF, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'ODF medesimo e i relativi costi.
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

#### **ARTICOLO 12 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

1. La Consip si riserva di applicare al Fornitore le penali indicate in Capitolato.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Consip (anche a seguito di segnalazione dell'Amministrazione Beneficiaria), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da esauriente documentazione, alla Consip

medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. La Consip potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente AQ con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'AQ non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Il Fornitore si è impegnato a corrispondere in favore della Consip idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura. La garanzia, deve coprire tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, ivi incluse – in caso di rilascio della garanzia in data successiva all'inizio delle prestazioni - quelle eventualmente svolte prima dell'emissione della garanzia stessa, ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà l'ODF e/o gli ODF che Consip potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti, secondo quanto specificato nella Lettera di invito.
3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
4. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell'AQ e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo.
5. La Consip può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Consip conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.

6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'ODF, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

#### **ARTICOLO 14 –DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip e/o dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE**

1. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente AQ e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'AQ in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
  - b) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - c) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell'AQ, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data \_\_\_\_\_dalla Consip;
  - d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo
  - e) l'AQ non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
  - f) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'ODF, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip e/o l'Amministrazione Beneficiaria;
  - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- j) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- k) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
2. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente AQ e i Contratti di Fornitura nei seguenti casi:
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
- qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;
  - mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell'AQ e dei singoli ODF;
  - in tutti i casi di espressamente previsti di risoluzione contrattuale espressi nel Capitolato Tecnico del Lotto di riferimento - che qui devono intendersi integralmente riportati-, nonché negli articoli del presente AQ ove espressamente prevista la risoluzione contrattuale.
4. Nel caso in cui la Consip accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'AQ, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, la Consip si riserva il tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti presenti in graduatoria e/o eventualmente a terzi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore.
6. Resta ferma l'applicazione delle penali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente AQ e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
9. In caso di risoluzione del presente AQ ovvero dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali.
10. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Consip incamererà la garanzia definitiva.
11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 16 - RECESSO**

1. La Consip ha diritto di recedere dal presente AQ nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà della Consip recedere unilateralmente dall'AQ e/o dai singoli ODF, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Consip delle prestazioni rese in favore delle Amministrazioni Beneficiarie, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'AQ, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un

- liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'AQ e/o il singolo Contratto di Fornitura.
4. La Consip potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dall'AQ e/o dal singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
  5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Beneficiaria, fino alla tempestiva sostituzione del Fornitore.
  6. Qualora la Consip receda dall'AQ ai sensi del comma 1 del presente articolo, la stessa - considerata la tipologia di prestazione e lo stato emergenziale - valuterà se recedere dal singolo Contratto di Fornitura già emesso, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
  7. Costituisce, altresì, causa di recesso del presente contratto l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016, così come meglio stabilito al precedente articolo "Corrispettivi e modalità di pagamento".

#### **ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA**

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'AQ e del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti da Consip, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

#### **ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO**

Nell'ipotesi in cui il fornitore abbia indicato in offerta la volontà di subappaltare, per le prestazioni ivi indicate si applica quanto stabilito all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso dei prodotti che violi diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Beneficiaria e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Beneficiaria e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Consip S.p.A., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'AQ e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'AQ ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'AQ e/o i Contratti di Fornitura.

#### **ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente AQ sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'AQ e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Consip tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell'AQ, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'AQ stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di Consip, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del presente AQ, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Accordo.
6. In ragione dell'oggetto dell'AQ, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Consip potrà risolvere l'AQ ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

#### **ARTICOLO 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo, si conviene che Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente AQ ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della sopra richiamata normativa .
3. Fermi restando i poteri di verifica da parte di Consip, restano fermi - in capo al Fornitore - tutti gli obblighi come previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, anche in relazione ai subappaltatori.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.



5. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

**ARTICOLO 24 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo, si impegna: (i) ad operare nel rispetto del Modello di organizzazione, nonché dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente AQ ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

**Per la Consip**

**CONSIP S.p.A.**

\_\_\_\_\_  
C.F.:  
Certificatore:  
Validità: dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_  
Certificato n. \_\_\_\_\_

**Per il Fornitore**

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_  
C.F.:

Classificazione del documento: Consip Public

*Procedura negoziata d'urgenza in n. 9 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di mascherine, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2288*

Certificatore:  
Validità: dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_  
Certificato n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Premesse, Articolo 1 (valore delle Premesse e Allegati), Articolo 3 (Disciplina applicabile) Articolo 5 (Durata dell'AQ e dei Contratti di Fornitura); Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 7 (Obblighi derivanti da rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive); Articolo 8 (Ulteriori obbligazioni del Fornitore), Art. 9 (Consegna, verifica di conformità e accettazione); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali e procedimento di contestazione); Articolo 13 (Cauzione definitiva); Articolo 14 (Danni e responsabilità civile); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Riservatezza), Art. 18 (Subappalto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritto d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

Per il FORNITORE

#### **IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_  
C.F.:  
Certificatore:  
Validità: dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_  
Certificato n. \_\_\_\_\_